

FASE II COVID19 – DPCM 26 aprile 2020

In Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*” con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Le disposizioni si applicano a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, (ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11 che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020).

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE SPOSTAMENTI

Sono **consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie**; si precisa che **è fatto divieto** a tutte le persone fisiche di **trasferirsi o spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; **è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.**

Il Governo ha chiarito che per congiunti si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi ma anche fidanzati e affetti stabili.

Coloro che presentano una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. I soggetti sottoposti alla misura della quarantena o positivi al virus, non possono spostarsi dalla propria abitazione.

ASSEMBRAMENTO

Il DPCM prevede il **divieto per ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati**, consentendo al Sindaco di disporre anche la temporanea chiusura di specifiche aree.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; anche in questo caso il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale; è previsto, inoltre, che le aree attrezzate per il gioco dei bambini siano chiuse.

ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL’APERTO

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere

individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

EVENTI E DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Il DPCM prevede la sospensione di eventi e di competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. Gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi.

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI

Le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico sono sospese, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

CINEMA, TEATRI, PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE

Nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati è sospesa ogni attività.

LUOGHI DI CULTO

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

Sono sospese le cerimonie civili e religiose; le cerimonie funebri sono consentite con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

A fronte della richiesta della Cei di rivedere la sospensione dell'attività religiosa, il Governo ha dato notizia di pensare ad un apposito protocollo.

MUSEI E DEGLI ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

SERVIZI EDUCATIVI

Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative

svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale.

VIAGGI DI ISTRUZIONE, LE INIZIATIVE DI SCAMBIO O GEMELLAGGIO, LE VISITE GUIDATE E LE USCITE DIDATTICHE

I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospese; i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza, con riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità.

PROCEDURE CONCORSUALI

Sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero con modalità a distanza.

CONGEDI ORDINARI DEL PERSONALE SANITARIO E TECNICO

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, come anche sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario.

Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI, CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI, CENTRI RICREATIVI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI

Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

“L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sono sospese.

MERCATI

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

EDICOLE, I TABACCAI, LE FARMACIE, LE PARAFARMACIE

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e da asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; per la ristorazione da asporto rimane l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e quello di sostare nelle immediate vicinanze.

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Rimangono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), ad eccezione dei servizi di lavanderia e pulitura e dei servizi di pompe funebri.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, devono assicurare, all'interno dei propri locali, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, evitando ai clienti di sostarvi oltre il tempo necessario per gli acquisti.

SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, NONCHÉ L'ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE

Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Nel DPCM particolare attenzione è prestata al servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, per il quale il Presidente della Regione ne dispone la programmazione, la cui erogazione deve essere modulata in modo da evitare sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore presenza degli utenti. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può disporre limitazioni nei servizi di trasporto, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19.

LAVORO AGILE

Il DMPC incentiva l'utilizzo del lavoro agile che può essere svolto al domicilio del lavoratore o in modalità a distanza. Al contempo, raccomanda di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, come gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO

Il DPCM prevede che debbano essere assunti i protocolli di sicurezza anti-contagio e debbano essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Il Decreto prevede, inoltre, che sull'intero territorio nazionale il personale sanitario si debba attenere alle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute, come i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute.

RACCOMANDAZIONE PERSONE ANZIANE

Il Decreto prevede anche una espressa raccomandazione a tutte *"le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità"*.

INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE

Nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie.

I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali.

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO

Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

OBBLIGO DI USARE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ

Il DPCM prevede che *“le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori”*.

ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure previste nel DPCM, avvalendosi delle Forze di Polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Il Decreto prevede misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali, disposizioni in materia di ingresso e per transiti e soggiorni di breve durata in Italia, disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera, misure in materia di trasporto pubblico di linea.

In particolare, a partire dal 4 maggio, riprenderanno le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

Infine, il decreto prevede, una responsabilizzazione delle regioni su più fronti a partire dalle necessarie e tempestive restrizioni in caso di eventi epidemiologici.

A Cura dell'Ufficio Legale FNP CISL